

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCADUTRI, CARBONE

Disposizioni in materia di portabilità dei conti correnti bancari

Presentata il 21 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge integra e rende efficace la disciplina della cosiddetta « portabilità del mutuo », introdotta con il decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Esclusivamente favorendo la concreta trasferibilità dei conti correnti bancari, a cui fisiologicamente sono collegati i mutui, infatti, si potrà permettere l'effettiva attuazione delle misure sopra citate; possiamo affermare che, proprio per la mancanza della disciplina oggetto della presente proposta di legge, le stesse finora

non hanno trovato la diffusione auspicata dal legislatore del 2007.

Inoltre, come ben delineato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella sua « Indagine conoscitiva sui costi dei conti correnti bancari (IC45) » del luglio 2013, i correntisti potrebbero beneficiare di consistenti risparmi anche attraverso una maggiore mobilità interbancaria.

La Commissione europea ha recentemente sostenuto che i cittadini europei non possono godere pienamente dei loro diritti senza disporre di un conto bancario, almeno di base, che consenta di effettuare e di ricevere pagamenti, di fare acquisti, a ordinare e di pagare le bollette (telefono, gas, energia elettrica), essendo lo

stesso diventato un elemento essenziale della vita quotidiana.

La presente proposta di legge va nel senso, dunque, di garantire una maggiore tutela dei consumatori, insieme a un generale beneficio per la collettività attraverso una più forte concorrenza e conseguente trasparenza tra i vari istituti bancari.

Infine, la proposta di legge si propone di dare pronta attuazione alle disposizioni del capo III, « Trasferimento del conto di pagamento » della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

La proposta di legge si compone di un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di favorire la portabilità dei conti correnti bancari, in attuazione del capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di trasferimento del conto di pagamento, le banche e gli istituti di credito, di seguito denominati « banche » ove richiesto dal cliente, hanno l'obbligo, entro quindici giorni lavorativi dalla richiesta, di trasferire il saldo residuo a un'altra banca senza spese e oneri aggiuntivi. Contestualmente ed entro gli stessi termini, la banca provvede a inviare alla banca indicata dal cliente tutti i dati e gli estremi dei bonifici ricorrenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata alla banca dal cliente direttamente, o tramite un'altra banca presso cui il cliente ha acceso un conto corrente bancario.

3. La banca di destinazione deve ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento e moduli di assegno inutilizzati.

4. È diritto del cliente richiedere, unitamente al trasferimento del conto corrente, anche il trasferimento senza costi e oneri aggiuntivi degli strumenti finanziari ad esso associati.

5. È nullo ogni patto o clausola contrario a quanto disposto dal presente articolo. La nullità del patto o della clausola non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui il primo da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Banca d'Italia, sono disciplinati, nel rispetto della direttiva di cui al comma 1, i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di at-

tuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché gli eventuali indennizzi in favore del cliente in caso di inottemperanza da parte della banca. Con gli stessi decreti le disposizioni del presente articolo possono essere applicate solo alle banche che utilizzano i protocolli tecnici interbancari italiani.

